



DIREZIONE PROVINCIALE DI: MESSINA
UFFICIO TERRITORIALE DI: MESSINA

Registrazione di Atto Privato

Il 17/02/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXX , serie 3 , numero 138

data di stipula: 10/02/2025

ident.vo telematico: TXX25L000138000EE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97055800839

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97055800839	VNTLCN79C11F158X			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NUCLEO DIOCESANO DI PROTEZIONE CIVILE**

Il giorno **10 FEBBRAIO 2025** alle ore **19:45**, presso la sede Di via Emilia n. 21 Messina, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Nucleo Diocesano di Protezione Civile per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Decisione riguardo all'assunzione dell'Associazione della qualifica di ETS di cui al d.lgs. 117/2017;**
- 2) **Adozione nuovo Statuto redatto ai sensi del d.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".**

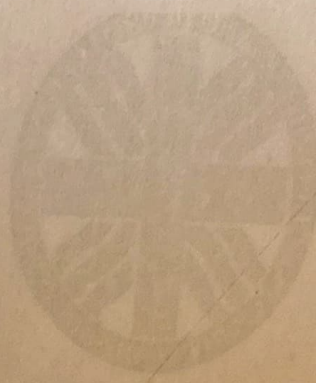
Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 31 soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea Luciano Venuto presidente del nucleo diocesano di protezione civile e quale Segretaria la signora Matilde Chiarenza segretaria del nucleo diocesano di protezione civile.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

In riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che a seguito dell'introduzione del Codice del terzo settore con il D.Lgs. 117/2017 si rende necessario se, l'assemblea lo condivide, procedere con gli adeguamenti necessari per fare in modo che l'ente possa acquisire, una volta istituito il registro unico nazionale del terzo settore, la qualifica di Ente di terzo settore (ETS) acquisendo contemporaneamente la qualifica di organizzazione di volontariato.

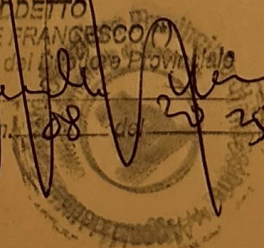
L'assemblea approva all'unanimità.



...al secondo punto all'ordine del giorno, tenuto conto di quanto deliberato nel
 ...punto, il Presidente dell'associazione dà lettura del nuovo statuto, conforme al D.L.
 ...Codice del Terzo settore" che si propone di adottare
 ...la discussione l'assemblea all'unanimità approva in modo favorevole le modifiche
 ...Delibera
 ...al primo punto all'ordine del giorno, di addebi alla nuova normativa su tutto
 ...il processo relativo agli adeguamenti di legge adeguando la struttura di organizzazione
 ...mentre al secondo punto all'ordine del giorno, di approvare lo statuto, cui si è dato
 ...l'atto dello statuto viene allegato al presente verbale costituzionale, parte integrante e
 ...che, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di sportare la
 ...modello o integrazione, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni
 ...compimenti la applicazione del Codice del Terzo settore
 ...e che abbia incarico di compiere tutte le attività necessarie per la registrazione
 ...ente atto, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo a sensi del comma 2) art. 62 del
 ...regolamento di registro ai sensi del comma 3) del

Atto registrato a Messina 11/02/2015 al n. 138 Serie 3
 Esattili € ES 12
 (€) di cui € per imposta di bollo

L'ADDETTO
 GENOVESE FRANCESCO (*)
 (*) firma in delega del Sindaco Provinciale
 Provv. di delega Prot. n. 88 del 20/25





ALLEGATO 4

IN MESSINA ADDI 11/03/025

N. 138

STATUTO

dell'Associazione NUCLEO DIOCESANO DI PROTEZIONE CIVILE ODV – Organizzazione di Volontariato

ART. 1

Denominazione e qualificazione

È costituita l'organizzazione di volontariato apolitica, apartitica e senza fini di lucro, denominata:
"NUCLEO DIOCESANO DI PROTEZIONE CIVILE ODV" ai sensi degli artt. 32,33,34 e 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione a seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazione del Terzo Settore (d'ora in avanti RUNTS) dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione a decorrere dall'iscrizione al RUNTS potrà utilizzare nella propria denominazione l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), senza necessità di procedere modifiche statutarie.

ART. 2

Sede legale e sedi operative

L'organizzazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo/Assemblea degli associati. La sede legale e operativa si trova in via Emilia, 21 Palazzo Caritas Diocesana di Messina.

ART. 3

Durata

L'organizzazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, ai sensi del presente Statuto.



ART. 4

Finalità ed attività di interesse generale

L'Associazione, promossa dalla Caritas della Diocesi di Messina, come espressione della comunità ecclesiale, si ispira ai valori cristiani della carità, gratuità e condivisione, che cercherà di promuovere e approfondire anzitutto curando i momenti formativi dei Soci dell'Associazione.

L'Associazione si propone di rispondere alle necessità dell'uomo colpito da calamità naturali o eventi calamitosi in genere, supportandone il cammino verso il totale ripristino della normalità, aiutandolo nel difficile percorso della "ricostruzione" personale, prima di tutto, oltreché delle condizioni di vita. Per questo l'Associazione tende ad operare principalmente nel settore della Protezione Civile, non trascurando l'interazione con altre realtà di volontariato che si riconoscano nei principi cristiani di aiuto al fratello.

L'organizzazione a carattere volontario e democratico è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa esercita in via esclusiva o principale per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche ed in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1) lett.a), d), f), i), k), : n), v), w), y).

- *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;*
- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*



- *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
- *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- *protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.*

In particolare l'organizzazione si prefigge le seguenti specifiche finalità:

L'Associazione si propone inoltre la promozione di migliori condizioni di vita per l'uomo in difficoltà; pertanto è pronta ad intervenire in tutte le realtà sociali di bisogno:

- *Infanzia maltrattata;*
- *Situazioni di handicap e malattia;*
- *Presenza sul territorio di fratelli provenienti da altri paesi;*
- *Disagio minorile e giovanile;*
- *Situazioni di disagio delle donne;*
- *Problemi degli anziani;*
- *Tossicodipendenze;*
- *Malattie mentali;*
- *Disagi dei senza fissa dimora;*
- *Disagi dei malati nel rapporto con il sistema sanitario pubblico.*

L'attività dell'Associazione si svolge liberamente, gratuitamente, senza fini di lucro e per la promozione della solidarietà.

Gli scopi che l'Associazione si prefigge sono:

1. *Intervento di soccorso in caso di eventi calamitosi anche sul medio e lungo periodo;*



2. Intervento in caso di calamità sociali in collaborazione con altri enti ed associazioni di volontariato;
3. Attività di diffusione della cultura dell'emergenza sul territorio a partire dalle parrocchie;
4. Attuazione di corsi ed interventi mirati alla diffusione della cultura dell'emergenza in ambito locale.
5. Attività di prevenzione delle calamità con interventi di studio del territorio;
6. Attività di addestramento, esercitazione ed aggiornamento costante degli aderenti;
7. Interventi richiesti direttamente dalla Caritas Italiana anche in ambito internazionale;
8. Attività socio-ricreative-culturali per fini di solidarietà;
9. Attività di sostegno a quanti si trovino in situazioni di bisogno;
10. Attività di sensibilizzazione sociale rispetto alle situazioni di disagio;
11. Attività mirate alla promozione di una coscienza sociale che rimuova le cause del disagio;
12. Interventi di assistenza in occasione di manifestazioni di massa.

ART. 5

Attività e Strutture e Mezzi

Per realizzare gli scopi di cui al precedente articolo, l'Associazione provvederà a dotarsi dei mezzi e strumenti necessari allo svolgimento di attività di protezione civile. A tale scopo sarà istituito un magazzino per la custodia catalogata del materiale disponibile.

Ogni Socio dovrà munirsi degli strumenti minimi necessari per l'intervento definiti specificamente nel regolamento interno emanato dal Consiglio direttivo.

Tutte le strutture e materiali disponibili per gli interventi saranno comunicati ai competenti organi istituzionali.

Inoltre l'organizzazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma **organizzata e continuativa**, **anche mediante sollecitazione** al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza



nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale, senza che ciò costituisca svolgimento di attività finanziaria;

- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte agli associati, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate, a norma dell'art. 6 del Decreto legislativo n.117/17, purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del consiglio direttivo

Per il conseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle attività l'Organizzazione potrà svolgere le attività di volontariato nelle forme e nei modi previsti dalla legge, anche in convenzioni con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 56 del Decreto legislativo n.117/17.

ART. 6

Volontari ed attività di volontariato

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Organizzazione si avvarrà, in maniera prevalente, delle prestazioni personali dei volontari associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute



e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'organizzazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/17 è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 7

Patrimonio e proventi

L'Organizzazione trae le risorse economiche occorrenti per il funzionamento dei suoi organismi e per lo svolgimento delle proprie attività:

- dalle quote associative annuali e dai contributi degli aderenti;
- dai contributi di privati;
- da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;



- dai contributi di organismi internazionali;
- dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle indicate all'art. 5 del presente statuto;
- da entrate derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi;
- dalle entrate derivanti da attività diverse, svolte nel rispetto delle condizioni previste all'art. 6, del Decreto legislativo n. 117/17. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione, costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 8

Bilancio

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo ed entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Nel bilancio consuntivo dovranno, tra l'altro, essere evidenziati in particolar modo i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Organizzazione.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato



dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

ART. 9

Assenza di scopo d lucro

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 10

Associati

Possono essere associati dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che organizzazioni di volontariato in numero non inferiore a tre.

Tra le persone fisiche possono essere associate all'Organizzazione, tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità e che previa domanda scritta e motivata, presentata all'associazione, sono ammesse dal Consiglio Direttivo. L'ammissione è vincolata alla frequenza al corso di formazione iniziale, che l'Associazione realizza periodicamente per i nuovi Soci, ed è stabilita dal Consiglio direttivo in modo insindacabile.

La suddetta domanda dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi



Potranno essere associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato sociale.

Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente Statuto ed alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui ai successivi articoli.

E' esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.

ART. 11

Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati sono titolari, nell'ambito dell'Organizzazione, dei medesimi diritti ed obblighi.

In particolare, tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto al voto ed essere eletti alle cariche sociali.

Potranno, altresì, frequentare i locali dell'Organizzazione negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da essa promosse.

Gli stessi hanno l'obbligo di versare annualmente la quota associativa fissata dall'Assemblea degli associati.

Tutti gli associati sono tenuti a partecipare, con la costanza e l'impegno connaturali, all'adesione agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall'Organizzazione.

La qualità di associato è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associative non è rivalutabile o rimborsabile.

ART. 12

Decadenza degli associati

Il Consiglio direttivo delibererà la decadenza del Socio qualora riscontri una o più delle seguenti condizioni:

1. Il Socio non presti da oltre sei mesi alcuna attività nell'Associazione senza giustificato motivo;



2. Il Socio agisca ed operi contro le finalità dell'Associazione;
3. Il Socio sia sottoposto a procedimento penale o sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione;
4. Il Socio non sia in regola con i contributi.
- La decadenza avviene inoltre per dimissione o per morte del Socio.

ART. 13

Libri sociali obbligatori

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 14

Organi dell'organizzazione

Sono Organi dell'Organizzazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo;

Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte dagli associati, a titolo gratuito ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.



ART. 15

Assemblea degli associati

L'assemblea dei Soci ha luogo almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata, mediante avviso scritto, inviato almeno quindici giorni prima, contenente ordine del giorno, luogo e data di svolgimento, dal Presidente.

Deve essere convocata qualora ne faccia richiesta un decimo dei Soci; deve essere altresì convocata senza indugio, entro 24 ore, quando sia necessario organizzare gli interventi in caso di calamità.

Essa approva il rendiconto consuntivo, procede alla nomina delle cariche sociali; approva i regolamenti e le linee programmatiche annuali; le variazioni patrimoniali e statutarie, l'ingresso e la decadenza dei Soci.

Essa delibera a maggioranza dei presenti, per la sua validità è prevista la presenza di almeno un terzo dei Soci in prima convocazione, in seconda è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci presenti.

Ogni Socio potrà essere portatore di due sole deleghe.

Le deliberazioni devono constare da una verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario dell'Associazione.

ART. 16

Funzioni e compiti dell'assemblea

L'Assemblea delibera:

- a) La determinazione della quota associativa annuale;
- b) L'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed eventualmente del bilancio sociale;
- c) Tutti gli atti che il Consiglio Direttivo ed il Presidente riterranno di sottoporre alla sua approvazione;
- d) Tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- e) La nomina del Consiglio Direttivo e degli organi sociali e l'eventuale sostituzione degli stessi;



- f) L'azione di responsabilità verso il Presidente e verso i membri del Consiglio direttivo;
- g) Eventuali modifiche del presente Statuto;
- h) Lo scioglimento dell'Organizzazione.

ART. 17

Composizione del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si compone di un numero di nove Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci. Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio direttivo viene rinnovato ogni tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per due volte, salvo deroga dell'Ordinario diocesano.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, che è anche presidente dell'Associazione, un Vicepresidente che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento, un Segretario e un Tesoriere. Tali nomine sono sottoposte alla conferma del direttore della Caritas Diocesana.

Il Consiglio direttivo è convocato, mediante avviso scritto, inviato almeno dieci giorni prima, contenente ordine del giorno luogo e data di svolgimento, dal Presidente tutte le volte che vi sia materia da deliberare o che ne facciano richiesta cinque consiglieri.

L'adunanza è valida quando sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le delibere sono valide se avranno ricevuto la maggioranza dei consensi dei presenti.

Il Consiglio direttivo gestisce l'Associazione.

I suoi compiti sono:

1. Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
2. Redigere i conti di previsione e i rendiconti consuntivi annuali;
3. Emanare i regolamenti interni;
4. Deliberare sulla stipula di atti e contratti in genere;
5. Compiere tutti gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
6. Provvedere alla sostituzione dei consiglieri venuti a cessare per morte o dimissione chiamando in carica i primi dei non eletti in occasione delle elezioni immediatamente precedenti. I consiglieri così eletti restano in carica fino alla fine del mandato degli altri;



Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante sistemi di telecomunicazione secondo le stesse modalità previste dall'assemblea.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed ha tutte le facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario, nonché di aprire conti correnti presso istituti di credito.

In particolare ad esso spetta inoltre:

- a) deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- b) redigere il bilancio consuntivo, da presentare all'approvazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo statuto.

Resta riservata all'assemblea degli associati la potestà di acquistare beni immobili per lo svolgimento della propria attività ed accettare donazioni e lasciti di qualsiasi genere, destinando i beni ricevuti e le loro rendite per il raggiungimento degli scopi associativi.

ART. 21

L'organo di controllo

L'Assemblea può nominare, anche tra i non associati, l'organo di controllo composto da tre componenti effettivi e due supplenti, avente durata triennale.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;



f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'organo di controllo svolgono la loro attività a titolo gratuito ad eccezione degli eventuali componenti che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'appartenenza all'organo di controllo è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

ART.22

Costituzione di distaccamenti locali

Il Consiglio direttivo delibera la costituzione, nell'ambito del territorio diocesano, di distaccamenti locali del NUCLEO DIOCESANO – Caritas Messina.

ART. 23

Scioglimento dell'organizzazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati con le maggioranze previste nel precedente art. 15.

La deliberazione di scioglimento dell'Organizzazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. A tal fine, l'ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con



raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche la richiesta di parere; decorsi trenta giorni dalla ricezione, in assenza di risposta, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 24

Norma di rinvio

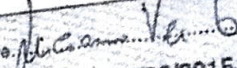
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni e dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Cognome.....**VENUTO**.....
Nome.....**LUCIANO**.....
nato il.....**11/03/1978**.....
(atto n.....**1978/038**.....**I. S. A.**.....)
a.....**MESSINA (ME)**.....
Cittadinanza.....**ITALIANA**.....
Residenza.....**MESSINA (ME) SANTO**.....
Via.....**COMUNALE VICO I. 40 pal. A**.....
Stato civile.....
Professione.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

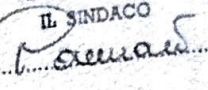
Statura.....**1,75**.....
Capelli.....**CASTANI**.....
Occhi.....**CASTANI**.....
Segni particolari.....



Firma del titolare.....
.....**MESSINA**..... Il.....**30/06/2015**.....

Impronta del dito
indice sinistro

Il SINDACO



RISCOSSI EURO 5,15

